

REGOLAMENTO (CEE) N. 1760/92 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1992

recante deroga, per il periodo di presentazione delle domande 1992/1993, al regolamento (CEE) n. 1357/80 che istituisce un regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1357/80 ⁽²⁾ ha fissato a 40 ecu per vacca l'importo del premio per il mantenimento delle vacche nutrici;

considerando che nel settore delle carni bovine si assiste da tempo ad una fissazione dei prezzi di commercializzazione dei capi ingrassati per la macellazione; che questa circostanza economica ha inevitabili ripercussioni anche a livello dei produttori dediti all'allevamento di vacche nutrici;

considerando che ne derivano gravi conseguenze economiche per tali produttori, in particolare a livello di vitalità economica delle aziende; che, dati i vantaggi che presenta l'allevamento dei vitelli attraverso le vacche nutrici, sia per il settore delle carni bovine che per quello dei prodotti lattiero-caseari, è opportuno, per ovviare ai problemi succitati, aumentare il premio per le vacche nutrici nonché il premio complementare nazionale; che è opportuno tener conto di tale aumento nel tasso di cofinanziamento del premio complementare da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia a favore di taluni Stati membri;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3605/91 ⁽³⁾ ha portato il premio per il mantenimento delle vacche produttrici da 40 ecu a 50 ecu per vacca nutrice per le domande di

concessione del premio presentate a titolo del periodo di presentazione 1991/1992;

considerando che, in considerazione della situazione del mercato delle carni bovine, conviene mantenere il premio a 50 ecu per le domande presentate a titolo del periodo di presentazione 1992/1993,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1357/80, per le domande di premio per il mantenimento di vacche nutrici presentate per il periodo 1992/1993:

- 1) l'importo del premio è fissato a 50 ecu per vacca nutrice,
- 2) l'importo del premio nazionale complementare di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 1357/80 è portato a 35 ecu per vacca ammissibile. Nel caso dei premi complementari concessi da uno Stato membro di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma del suddetto regolamento, il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione garanzia, finanzia i primi 28 ecu per vacca.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA

⁽¹⁾ GU n. C 150 del 15. 6. 1992.

⁽²⁾ GU n. L 140 del 5. 6. 1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23).

⁽³⁾ GU n. L 347 del 13. 12. 1991, pag. 7.